



Città di
Busto Arsizio

REGOLAMENTO

I.U.C.

*Approvato con Delibera di C.C. n° 60 del 09.09.2014
Modificato con Delibera di C.C. n° 67 del 16.07.2015
Modificato con Delibera di C.C. n° 52 del 31.03.2016
Modificato con Delibera di C.C. n° 22 del 29.03.2017
Modificato con Delibera di C.C. n° 19 del 26.03.2018*

SOMMARIO

TITOLO - A - DISPOSZIONI GENERALI IUC	4
Art. 1.A - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2.A - Soggetto attivo	4
Art. 3.A - Dichiarazioni	4
Art. 4.A - Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI	5
Art. 5.A - Funzionario responsabile del tributo	5
Art. 6.A - Poteri del Comune	6
Art. 7.A - Attività di controllo e accertamento	7
Art. 8.A - Sanzioni	7
Art. 9.A - Calcolo degli interessi	8
Art. 10.A - Riscossione coattiva	8
Art. 11.A - Ravvedimento	9
Art. 12.A - Rimborsi e compensazioni	9
Art. 13.A - Contenzioso	9
Art. 14.A - Abrogazioni e norme di rinvio	10
Art. 15.A - Entrata in vigore	10
TITOLO - B - IMU	11
Art. 1.B - Oggetto	11
Art. 2.B - Presupposto di applicazione dell'IMU	11
Art. 3.B - Soggetti passivi IMU	11
Art. 4.B - Definizione di immobili assoggettati all'IMU	11
Art. 5.B - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili	12
Art. 6.B - Base imponibile delle aree fabbricabili	13
Art. 7.B - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	14
Art. 7.bis.B. Base imponibile per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito	14
Art. 8.B - esclusioni dall'IMU	15
Art. 9.B - Esenzioni	16
Art. 10.B - Agevolazioni: Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	16
Art. 11.B - Aliquote e detrazioni d'imposta	16
Art. 12.B - Versamenti	17
TITOLO - C - TASI	18
Art. 1.C - Oggetto	18

Art. 2.C - Presupposto del tributo	18
Art. 3.C - Soggetti passivi	18
Art. 4.C - Base imponibile	19
Art. 5.C - Aliquote, detrazioni e riduzioni	19
Art. 6.C - Versamenti	19
Titolo - D - TARI.....	21
Art. 1.D - Oggetto	21
Art. 2.D - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti.....	21
Art. 3.D - Rifiuti assimilati agli urbani	21
Art. 4.D - Presupposto	22
Art. 5.D - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	22
Art. 6.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.....	23
Art. 7.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani	24
Art. 8.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati.....	25
Art. 9.D - Determinazione della base imponibile	26
Art. 10.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	27
Art. 11.D - Determinazione delle tariffe del tributo	27
Art. 12.D - Periodi di applicazione del tributo	28
Art. 13.D - Tariffa per utenze domestiche.....	29
Art. 14.D - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	29
Art. 15.D - Riduzioni per le utenze domestiche.....	30
Art. 16.D - Tariffa per utenze non domestiche.....	30
Art. 17.D - Classificazione delle utenze non domestiche	30
Art. 18.D - Riduzione per le utenze non domestiche	31
Art. 18.bis.D - Riduzione per le “nuove attività produttive”	32
Art. 19.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	34
Art. 20.D - Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari	35
Art. 21.D - Tributo giornaliero	36
Art. 22.D - Scuole statali	37
Art. 23.D - Tributo provinciale	37
Art. 24.D - Obbligo di dichiarazione.....	37
Art. 25.D - Contenuto e presentazione della denuncia	38
Art. 26.D - Versamenti	40

TITOLO - A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1.A - Oggetto del Regolamento

1.Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27. Dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2.L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

3.La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile -escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare-, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

4.L'imposta è risorsa comunale avente natura tributaria.

5.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.A - Soggetto attivo

1.È soggetto attivo del tributo il Comune di Busto Arsizio per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 3.A - Dichiarazioni

1.I soggetti passivi IMU e/o TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo.

2.la dichiarazione IMU deve essere redatta utilizzando il modello IMU approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

3.la dichiarazione TASI deve contenere obbligatoriamente gli elementi di seguito indicati:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) indirizzo PEC;

- c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) nell'ipotesi di persone giuridiche;
- d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali di tutti i locali e delle aree scoperte, sia considerate assoggettate che esenti che escluse da tassazione;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.

4. Le dichiarazioni IMU e TASI hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta/tributo dovuto in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si applicano le disposizioni di cui al successivo art 25.D del presente regolamento.

7. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 4.A - Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI

1. La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) A mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
- d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

Art. 5.A - Funzionario responsabile del tributo

1.Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3.Nel caso di gestione in concessione del servizio di riscossione il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, con delibera di Giunta Comunale, individua tra i dipendenti della società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali, un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 6.A - Poteri del Comune

1.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- a) inviare questionari al contribuente;
- b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
- d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
- f) richiedere all'amministratore del condominio ed il soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredata dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

2.L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiero si applicano le sanzioni di cui all'art. 8.A del presente regolamento.

3.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale appositamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni. salvo i casi di immunità o di segreto

militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.

4.In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

5.Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale assegnato al Nucleo Operativo Antievasione ovvero ad altro personale dipendente del Comune, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della Legge 296/96 e s.m.i..

6.Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 7.A - Attività di controllo e accertamento

1.Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.

2.Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.

3.A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.

4.L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo d'imposta o tributo, maggiorazioni, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5.Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

6.Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

Art. 8.A - Sanzioni

1.In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3.In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.

5.Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiscenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6.Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7.Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8.Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.

9.Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10.In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

11.Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 9.A - Calcolo degli interessi

1.La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta con maggiorazione di 1 (uno) punto percentuale, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 10.A - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 quale titolo per l'adozione delle misure esecutorie, ovvero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. e dei D.Lgs. nn. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i..

Art. 11.A - Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce che trovano applicazione le disposizioni previste all'art. 13 (Ravvedimento) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i.

Art. 12.A - Rimborsi e compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese, decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 13.A - Contenzioso

1.Contro: l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 14.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1.Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 20 giugno 2012, e modificato con deliberazione consiliare n. 92 del 29 novembre 2013.

2.Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARSU. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, alla regolamentazione interna adottata da questo Comune in materia, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 15.A - Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

TITOLO - B - IMU

Art. 1.B - Oggetto

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Busto Arsizio dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.

Art. 2.B - Presupposto di applicazione dell'IMU

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Busto Arsizio.

Art. 3.B - Soggetti passivi IMU

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati (anche con patto di futura vendita), l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

5. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è soggetto passivo dell'imposta, se dovuta, in qualità di titolare di diritto di abitazione.

6. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, se dovuta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

Art. 4.B - Definizione di immobili assoggettati all'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, secondo la nozione di cui all'art. 817 del codice civile; il fabbricato di nuova

costruzione è soggetto all'imposta a far data dall'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- b) per area fabbricabile si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Servizio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra;
- c) per terreno agricolo si intende l'area, non utilizzabile a scopo edificatorio di cui alla lett. b), sia incolta che adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

- a) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale.

Art. 5.B - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili

1. Base imponibile dell'imposta degli immobili di cui all'art. 4.B comma 1 lett. a) e lett. c) è il loro valore determinato ai sensi delle disposizioni del presente capo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.

359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni diversi dalle aree fabbricabili, sia ad uso agricolo che non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

Art. 6.B - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Base imponibile dell'imposta degli immobili di cui all'art. 4.B comma 1 lett. b) è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini del versamento dell'Imposta Municipale Propria.

3. I valori di cui al precedente comma 2 hanno valore meramente indicativo e pertanto l'Ufficio Tributi potrà accertare un maggior valore in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc..

4. I valori delle aree fabbricabili di cui al precedente comma 3 potranno essere variati periodicamente con deliberazione di giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

5. In ipotesi di mancata deliberazione dei valori delle aree fabbricabili di cui al precedente comma 4 restano in vigore i valori precedentemente deliberati.

6. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei seguenti requisiti e condizioni, la cui assenza od omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione:

- a) sussistenza di vincolo pertinenziale effettivo e concreto a servizio od ornamento del fabbricato, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, concretizzatosi con una trasformazione radicale dello stato del terreno e creazione di collegamento oggettivo, ed irreversibile con il fabbricato, oltre alla definizione catastale che deve costituire unico lotto;

- b) presentazione di specifica dichiarazione ai fini IMU di denuncia del vincolo di pertinenzialità come sopra descritto.

Art. 7.B - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1.La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2.Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo:

- a) i fabbricati non occupati e oggetto di ordinanza di demolizione;
- b) la faticenza del fabbricato non deve essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- c) l'inagibilità o l'inabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3.Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione ammodernamento o miglioramento dell'immobile.

4.La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento per gli immobili inagibili o inabitabili, se riconosciuta, si applica alla data di presentazione della domanda di perizia oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva, redatta in base alla modulistica resa disponibile dall'ente, attestante oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione a norma di legge.

5.Non possono godere della riduzione del 50 per cento per gli immobili inagibili o inabitabili i fabbricati non ultimati e quelli non completamente utilizzati nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

6.Ai fini delle agevolazioni previste del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Art. 7.bis.B. Base imponibile per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito

1.La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, possieda un

solo immobile (ad uso abitativo) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio di cui al comma precedente, si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti utilizzando il modello IMU approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 8.B - esclusioni dall'IMU

1.L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga, per questi ultimi, al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) a partire dall'anno 2015, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- g) all'unità immobiliare assimilata all'abitazione principale dalle disposizioni di cui al successivo art. 10.B;

2.Le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 9.B - Esenzioni

1.Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2.Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.

3.L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, come disposto dall'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013.

4.Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5.Dall'anno 2016 sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Art. 10.B - Agevolazioni: Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1.Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2.L'agevolazione di cui al presente articolo è richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato.

Art. 11.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1.Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2.Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi, non rientranti tra gli alloggi sociali di cui all'art. 8.B del presente regolamento, assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

3.Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12.B - Versamenti

1.L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2.Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3.Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo ovvero con apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012.

4.Ai sensi dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5.Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6.L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta. In tal caso il contribuente che effettua il versamento anche per conto dei contitolari, dovrà comunicarlo al comune con semplice autodichiarazione.

7.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti. Il contitolare che esegue il versamento cumulativo deve presentare una comunicazione all'ufficio tributi dalla quale risulti l'immobile oggetto d'imposta ed i contitolari per i quali è fatto il versamento.

8.Il Comune invia ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute; su richiesta del contribuente, la documentazione può essere inviata in forma telematica; costituisce inoltre una anagrafe degli utilizzi e degli utilizzatori degli immobili, anche richiedendo informazioni da parte dei contribuenti ed integrando le basi di dati proprie o delle quali acquisisca la disponibilità. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a decorrere dall'annualità 2015.

TITOLO - C - TASI

Art. 1.C - Oggetto

1.Il presente titolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1.1.2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..

2.Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 2.C - Presupposto del tributo

1.Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s. m.e i., escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3.C - Soggetti passivi

1.La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in saldo all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3.Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4.Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5.Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella **misura del 30 per cento** dell’ammontare complessivo, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

6.Nel caso in cui l'unità immobiliare di cui al precedente comma 5) è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (possessore) versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento.

Art. 4.C - Base imponibile

1.La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui al titolo B – IMU – del presente regolamento.

Art. 5.C - Aliquote, detrazioni e riduzioni

1.L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2.Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione di immobili.

3.Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la Tasi.

4 A partire dall'anno 2015 per le unità immobiliari di cui all'art. 8.B, comma 1, lettera f) del presente regolamento, la Tasi è applicata in misura ridotta di due terzi.

5.Le aliquote e le eventuali detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.C - Versamenti

1.Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2.Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

3.È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4.Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

5.Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non devono essere eseguiti versamenti per

importi inferiori ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. Il Comune invia ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute; su richiesta del contribuente, la documentazione può essere inviata in forma telematica; costituisce inoltre una anagrafe degli utilizzi e degli utilizzatori degli immobili, anche richiedendo informazioni da parte dei contribuenti ed integrando le basi di dati proprie o delle quali acquisisca la disponibilità. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a decorrere dall'annualità 2015.

Titolo - D - TARI

Art. 1.D - Oggetto

1.Il presente titolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1.1.2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..

2.L’entrata tributaria qui disciplinata è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica.

3.La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.D - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

1.La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

2.Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3.Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

Art. 3.D - Rifiuti assimilati agli urbani

1.Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate di cui alla vigente regolamentazione comunale relativa all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2.I rifiuti di cui al precedente comma 1 sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che, per ciascuna delle categorie di attività elencate i quantitativi totali e le frazioni indifferenziate destinate allo smaltimento, non superino i coefficienti di produzione kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenza non domestica.

Art. 4.D - Presupposto

1.Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2.Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5.D - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1.Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione. Pertanto, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solidi all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2.Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solidi, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solidi con i soci.

3.In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4.Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a sei mesi, l'obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione di subentro, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie) salvo la possibilità per quest'ultimo di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.

5.Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime, che devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

6.Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 6.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1.Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2.La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di una sola utenza ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica od informatica) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine a produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3.Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale. Per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine. A titolo meramente esemplificativo si considerano aree scoperte operative di utenze non domestiche:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva;
- le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti urbani od assimilati.

Art. 7.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

a) per le utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- locali ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
- locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

b) utenze non domestiche:

- le superfici dove si formano in modo continuativo e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.D, comma 2, del presente regolamento;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali ad esempio aree adibite a verde, le aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

2. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 8.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa (aree di produzione e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive) ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 D.Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare e provare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.

2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	60%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
PASTICCERIE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.

Art. 9.D - Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU: il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali ulteriori informazioni necessarie per una corretta applicazione del tributo stesso.

2.Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3.Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.

4.La superficie calpestabile di cui ai precedenti commi 1 e 3 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5.La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6.Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa tutti i locali, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita) nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 10.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1.Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2.I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 11.D - Determinazione delle tariffe del tributo

1.Il tributo comunale sui rifiuti è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3.Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

4.La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5.Nell'ipotesi in cui non si sia provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe entro il termine previsto per la formazione delle liste di carico è facoltà del Comune provvedere all'emissione della prima rata di acconto commisurata al 60% alle tariffe approvate per l'esercizio precedente. L'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione.

6.La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

7.Ai sensi dell'art.54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, ma comunque entro il termine di cui all'art. 193 D.Lgs. 267/2000. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal Gestore del Servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 25% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino modifiche nella gestione del servizio che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.

Art. 12.D - Periodi di applicazione del tributo

1.Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2.L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini previsti dall'articolo 25.D del presente regolamento.

3.Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4.Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25.D, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.

5.Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13.D - Tariffa per utenze domestiche

1.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2.La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3.I coefficienti rilevanti il calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14.D - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1.Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

2.Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:

- a) all'intestatario scheda anagrafica;
- b) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria;
- c) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.

3.Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

4.Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

5.Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

6.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione, sia da persone fisiche che da persone giuridiche, il numero degli occupanti, è determinato convenzionalmente in numero **di 2 (due)** salvo quanto diversamente documentato dall'utente.

7. Per le utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai (Cat. catastale C2), per box e autorimesse (Cat. castale C6), per tettoie chiuse su tre lati (Cat. catastale C7) è dovuta esclusivamente per la quota fissa.

8.Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 (due) o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9.Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 15.D - Riduzioni per le utenze domestiche

1.La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %.

2.Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4.Al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato dei rifiuti, saranno deliberate a valere dall'anno successivo, riduzioni della tariffa fino ad un massimo del 10%, in proporzione all'incremento di almeno il 20% dei risultati raggiunti certificati dal Gestore del Servizio.

Art. 16.D - Tariffa per utenze non domestiche

1.La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2.La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3.I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17.D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività economica principale o ad eventuali attività economiche secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma 1 viene di regola effettuata con riferimento all'attività prevalente dichiarata dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA.

3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

4. Le attività economiche non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono distinti in categorie con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonomia e distinta utilizzazione, purché di estensione rilevante.

7. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani o assimilati conferiti al servizio pubblico.

8. Nel caso di più attività economiche svolte in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo, ad ogni locale/unità immobiliare si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

10. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

11. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

Art. 18.D - Riduzione per le utenze non domestiche

1.La quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in rapporto alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2.La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione delle quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenza non domestica.

3.La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:

- a) documentazione¹ probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato in proprio a riciclo;
- b) attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo;
- c) copia del registro di carico e scarico;
- d) copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge al soggetto che effettua il riciclo dei rifiuti assimilati.

4.La richiesta deve essere presentata, annualmente, a pena di decadenza entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio **del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo** a quello di conferimento, pena la decadenza dal beneficio.

La documentazione deve essere **preventivamente validata dal Gestore del Servizio** sotto il profilo della compatibilità dei quantitativi di rifiuti avviati al riciclo (come risultanti dalla documentazione di cui al precedente comma 3.) e i quantitativi di rifiuti conferiti, dal produttore, al servizio pubblico.

La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incipienza.

5.Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, sarà riconosciuta una riduzione del 20%; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 (sei) mesi continuativi o 4 (quattro) giorni alla settimana. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

6.Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18.bis.D - Riduzione per le “nuove attività produttive”

¹ Es.: copia dei contratti, copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, o altra documentazione di legge.

1. Per le “nuove attività produttive” che s’insediano sul territorio comunale, la quota variabile e la quota fissa della tariffa sono ridotte nella misura del 100% nella prima annualità, dell’80% nella seconda e del 60% nella terza e del 40% nella quarta e quinta annualità, a decorrere dalla data d’insediamento, sui soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “nuova attività produttiva” s’intende un’attività d’impresa (artigianale, commerciale o industriale) o sede secondaria d’impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presentata agli enti competenti (Comune o C.C.I.A.A.). Se l’attività viene interrotta nel corso del periodo, l’impresa decade dai benefici di cui al presente articolo dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.

3. Sono oggetto delle sopradette agevolazioni le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali nelle quali gli stessi soggetti esercitano direttamente l’impresa di nuova costituzione:

- C1 – Negozi e botteghe
- C3 - Laboratori per arti e mestieri;
- D1 - Opifici;
- D7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, escluse le attività commerciali al di sopra di 600 mq che operano nella grande distribuzione.

4. Le attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato nei successivi commi.

5. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Busto Arsizio, nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo. Tale immobile deve essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.

6. Restano escluse dai presenti contributi le attività, che siano cessate e nuovamente iniziative, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla sua cessazione.

7. Restano infine escluse, le attività come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio attività:

- acquisto o affitto d’azienda;
- successione o donazione d’azienda;
- operazione di trasformazione;
- operazione di scissione e fusione d’azienda.

8.I soggetti che intendono usufruire dei contributi di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle esenzioni stesse, non devono essere destinatari dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

9.Il soggetto che intende usufruire dei contributi di cui al presente articolo deve presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di Busto Arsizio, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, mediante il quale si atesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e,

di fatto, di cui al presente articolo. In seguito alla presentazione della domanda, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette esenzioni, che dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dalle esenzioni stesse.

10.Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia dei contributi di cui al presente articolo. Tali contributi non sono concessi e decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti. In tal caso l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e interessi, ai sensi di legge.

11.I soggetti che usufruiscono dei contributi di cui al presente articolo, sono comunque tenuti a osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.

12.L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal sesto anno di attività di impresa.

13. Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono riconosciute, fermo restando le condizioni sopra descritte, per le domande presentate in relazione alla TARI 2018, 2019 e 2020.

Art. 19.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1.Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto, con applicazione di una percentuale della tariffa stabilita come segue:

- in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimettrata o di fatto servita non supera 800 mt.;
- in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 800 mt. e fino a 2.000 mt.;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 2.000 mt..

2.Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta. Debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ed al Settore Risorse Finanziarie –Tributi. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

Art. 20.D - Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari

1. Su richiesta degli interessati sono esenti dalla tassa i locali ad uso abitativo e sue pertinenze di proprietà, purché non locati, di persone ricoverate presso Istituti di Ricovero o dimoranti presso familiari. L'esenzione si applica anche nel caso in cui le persone ricoverate o dimoranti presso familiari risultino locatarie dell'immobile. L'esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare la denuncia e il tributo decorrerà, a tariffa ordinaria, dal primo giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

2. Su richiesta degli interessati si applica, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, l'agevolazione della tariffa (**parte fissa e parte variabile**) per le utenze domestiche, nella misura del:

- 50% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60% e non ricoverati in Istituti;
- 30% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura compresa tra il 40% e il 60% e non ricoverati in Istituti;
- 30% per i locali condotti da nuclei familiari composti da soli soggetti ultrasettantenni.

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più agevolazioni, ne sarà applicata soltanto una, quella più favorevole al contribuente.

Le agevolazioni di cui al presente comma competono, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta.

La mancata presentazione della richiesta, da parte dell'interessato, dell'applicazione della tariffa agevolata entro i termini sopra indicati, viene intesa come implicita accettazione della tariffa ordinaria.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e per le agevolazioni.

4. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.

5. La tariffa (parte fissa e parte variabile) non è dovuta per i locali ad uso abitativo, non utilizzati e con utenze presenti per le quali venga prodotta documentazione che certifichi consumi annuali di energia elettrica fatturati non superiori a 50 Kwh e consumi annuali di gas/metano non superiori a 36 Mc.

Le agevolazioni di cui al presente comma non si applicano alle pertinenze dei locali ad uso abitativo e competono su richiesta dell'interessato da presentarsi annualmente, con apposito modulo ed allegando

l'idonea documentazione che ne attesti i presupposti, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza del tributo.

6.Le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 21.D - Tributo giornaliero

1.Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

2.Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:

- a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
- b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
- c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
- d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
- e) le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
- f) le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;
- g) ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.

3.Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (suonatori ambulanti) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

4.La misura tariffaria, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e a metro quadro, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, maggiorata della percentuale **del 50%**. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5.In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

6.L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero

per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7.In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute a norma del presente regolamento in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata.

8.Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge.

9.Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22.D - Scuole statali

1.Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 23.D - Tributo provinciale

1.Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2.Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3.L'amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

Art. 24.D - Obbligo di dichiarazione

1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette;
- b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
- f) le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto;
- g) le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
- h) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.

2.La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3.Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25.D - Contenuto e presentazione della denuncia

1.La dichiarazione deve essere presentata entro il termine entro il termine di 90 giorni successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2.Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI., restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ex D.Lgs. 507/93.

3.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del prelievo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4.La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia e il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni.

5.La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni;
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- g) l'indirizzo P.E.C.

6.Relativamente al tributo giornaliero, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7.La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

8.La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9.Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

10.In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11.In caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro comune, si provvede a chiuderne la posizione alla data di cessazione indicata nella dichiarazione, purché documentata (es. chiusura utenze, ecc.). Da tale data il tributo è dovuto, in assenza di una corrispondente comunicazione di subentro, dal possessore dei locali o delle aree a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie) salvo la possibilità per quest'ultimo di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.

12.In caso di decesso dell'intestatario originario della posizione tributaria, se non residente nel comune di Busto Arsizio i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

13.Si procede alla cancellazione d'ufficio per coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia stata accertata d'ufficio la cessazione dell'utenza o sia intervenuta una nuova dichiarazione.

14.Qualora l'utente non proceda entro i termini previsti il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che possano modificare la banca dati, anche agendo sull'applicazione del tributo, attiva la procedura per la modifica d'ufficio, al fine del costante aggiornamento.

Art. 26.D - Versamenti

1.Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.

2.L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento dirigenziale.

3.Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'ente e indicata nel provvedimento precedente, se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente.

3 Bis.Nelle more dell'analisi della documentazione presentata dai contribuenti ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 8.D del presente Regolamento, il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dagli stessi, con la forma di riscossione e nel numero di rate stabilite dall'ente, limitatamente all'importo definitivamente dovuto nell'anno precedente. L'eventuale conguaglio dovrà essere corrisposto a seguito dell'invio da parte del Comune del provvedimento di determinazione definitiva del tributo dovuto per l'anno.

4.Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5.Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere oggetto di conguaglio o di compensazione, fatta salva una diversa ed espressa

indicazione del contribuente, con il tributo dovuto per l'anno successivo o per altri cespiti dello stesso soggetto.

6.L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006.

7.Nel caso di mancato o insufficiente pagamento del credito entro la scadenza dei termini fissati, a seguito di notifica dell'atto di liquidazione del tributo, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento e sono avviate le procedure coattive previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.